

Tutela, valorizzazione e qualificazione della Tenuta presidenziale di Castelporziano

Decreto presidenziale 17 gennaio 2020 N.69/N

Articolo 1

(Qualificazione ambientale, culturale e sociale della Tenuta)

1. La Tenuta presidenziale di Castelporziano (di seguito: Tenuta) facente parte della Dotazione del Presidente della Repubblica, in ragione del riconosciuto valore ambientale, è assoggettata al regime di tutela, conservazione e gestione fissato dal presente decreto, secondo criteri che si richiamano alle disposizioni contenute nella legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree naturali protette) e nel d.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche, cd. direttiva "Natura 2000"). La tutela, la conservazione e la gestione si conformano agli obiettivi globali, europei e nazionali riguardanti lo sviluppo sostenibile, la conservazione della biodiversità, il contrasto al cambiamento climatico e alla desertificazione, la promozione dell'equità e del benessere sociale.
2. Il Segretariato generale della Presidenza della Repubblica assicura l'osservanza del predetto regime di tutela, conservazione e gestione e il rispetto dei predetti obiettivi; individua e promuove misure atte alla valorizzazione del patrimonio ambientale, agro-silvo-pastorale, storico-culturale, assicurandone la più ampia fruizione per la ricerca scientifica e per le iniziative di inclusione sociale, di divulgazione e di educazione allo sviluppo sostenibile.

Articolo 2

(Obiettivi)

1. La gestione del compendio territoriale della Tenuta è finalizzata a conseguire i seguenti obiettivi:
 - a) la conservazione, il ripristino e la valorizzazione del capitale naturale, in termini di biodiversità di habitat, di specie e di risorse genetiche, assicurando la fornitura di servizi ecosistemici e il mantenimento della connettività ecologica anche in considerazione del contesto urbanistico e delle relazioni con la città;
 - b) la gestione degli ecosistemi in adesione al principio dello sviluppo sostenibile, anche mediante attività agrozootecniche e forestali ecocompatibili;
 - c) l'attuazione del Piano di gestione della Riserva naturale statale di Castelporziano, così come definito all'articolo 6;
 - d) la salvaguardia del paesaggio e del capitale culturale archeologico, storico-artistico e architettonico, nonché la promozione dei valori antropologici legati al mantenimento delle pratiche e delle conoscenze tradizionali;

- e) il contributo al raggiungimento di obiettivi strategici globali, attuando azioni di contrasto al cambiamento climatico, alla desertificazione ed alla perdita di biodiversità, e di promozione dell'equità e del benessere sociale, nel quadro dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite;
 - f) la promozione e la realizzazione di programmi di ricerca scientifica e di monitoraggio ambientale, culturale e sociale, con particolare riferimento ai caratteri peculiari del territorio e agli impegni assunti nell'ambito delle politiche di settore attinenti;
 - g) la promozione e l'attuazione delle attività di educazione ambientale e allo sviluppo sostenibile, di formazione e divulgazione scientifica, di fruizione collettiva e inclusione sociale, compatibili con la tutela ambientale della Tenuta e con la destinazione istituzionale del compendio in quanto parte della Dotazione del Presidente della Repubblica.
2. Il Segretariato generale della Presidenza della Repubblica può altresì aderire a iniziative e progetti, stipulare accordi e stabilire intese con enti, associazioni ed organismi scientifici, in particolare per il conseguimento degli obiettivi di ricerca, di monitoraggio ambientale, culturale e sociale, e di analisi comparative.

Articolo 3 (Consiglio scientifico)

1. Il Consiglio scientifico è l'organo consultivo del Segretariato generale per tutte le questioni di carattere tecnico-scientifico riguardanti la Tenuta. Il Consiglio:
- rende, su richiesta dell'Amministrazione e, in particolare, del Direttore della Tenuta, pareri in merito ad ogni questione concernente il perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 2, nonché su ogni altro tema allo stesso sottoposto dall'Amministrazione;
 - formula proposte relative alla tutela e alla valorizzazione della Tenuta, nonché allo svolgimento di ricerche e indagini in linea con gli obiettivi di cui all'articolo 2, anche al fine di raccogliere elementi utili per la creazione e l'alimentazione di banche dati e la loro condivisione;
 - coadiuva il Servizio Tenuta nella individuazione di obiettivi e linee di intervento per la redazione del Piano di gestione di cui al successivo articolo 5, e fornisce elementi utili alla definizione di ogni altro strumento di disciplina, gestione, tutela e valorizzazione del compendio.
2. Il Consiglio scientifico è nominato con decreto del Segretario generale, dura in carica cinque anni ed è composto da sette esperti individuati tra i professori di ruolo dei settori scientifico disciplinari afferenti alle scienze della terra, scienze biologiche e scienze agrarie e veterinarie, e/o tra gli esponenti di enti e istituti di ricerca. Il Consiglio è presieduto da una personalità di riconosciuto profilo scientifico nelle suddette aree tematiche, nominato dal Segretario generale anche al di fuori delle categorie sopra indicate per i suoi componenti. Il Direttore della Tenuta partecipa alle sedute del Consiglio in rappresentanza dell'Amministrazione.

3. I membri del Consiglio scientifico possono essere rinnovati per una sola volta. Essi cessano dall'incarico ove vengano meno i requisiti di cui al comma 2. Con decreto del Segretario generale sono stabiliti gli emolumenti ad essi spettanti per la partecipazione alle sedute del Consiglio.

4. Il Consiglio scientifico procede con cadenza periodica alla consultazione delle associazioni ambientaliste. Al fine di acquisire ogni utile elemento di valutazione per lo svolgimento dei propri compiti, il Consiglio scientifico può altresì audire, in accordo con il Direttore della Tenuta, rappresentanti delle associazioni del terzo settore, rappresentanti di enti, istituti e organismi di ricerca, accademici ed esperti di provata professionalità del settore ambientale, culturale e sociale.

Articolo 4

(Comitato di coordinamento interistituzionale)

1. È istituito un Comitato di coordinamento interistituzionale (di seguito: Comitato) composto da:

- i Vice Segretari generali della Presidenza della Repubblica;
- un rappresentante per ciascuno dei seguenti Ministeri, proposto dai rispettivi Ministri: Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali; Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare; Ministero dell'Istruzione; Ministero dell'Università e della Ricerca; Ministero per i beni e le attività culturali e del turismo; Ministero della salute;
- un rappresentante della Regione Lazio, proposto dal Presidente della Regione;
- il Presidente del Consiglio scientifico di cui all'articolo 3;
- il Direttore della Tenuta, che provvede al coordinamento organizzativo della relativa attività.

2. Il Comitato esamina in particolare:

- stato, sviluppo e prospettive dei quadri giuridici di riferimento connessi alla conservazione, alla gestione e alla valorizzazione della Tenuta;
- programmi, progetti e strumenti, anche di carattere finanziario, connessi al patrimonio ambientale e culturale, alle attività ecocompatibili incluse le pratiche tradizionali, alle iniziative di formazione, di apertura al pubblico e di inclusione sociale della Tenuta.

3. Il Comitato può formulare proposte relative all'organizzazione di eventi, anche internazionali, relativi agli ambiti d'interesse della Tenuta.

4. Il Comitato dura in carica cinque anni. I membri esterni possono essere rinnovati per una sola volta; ad essi competono gli emolumenti determinati con decreto del Segretario generale.

Articolo 5

(Modalità di lavoro del Consiglio scientifico e del Comitato di coordinamento interistituzionale)

1. Il Consiglio e il Comitato possono chiedere al Segretario generale di riunirsi congiuntamente per l'esame di questioni di comune interesse.

2. La Segreteria del Consiglio e del Comitato è curata dal Servizio Tenuta.

Articolo 6

(Piano di gestione della Tenuta – Riserva naturale statale)

1. Il piano di gestione della Tenuta, quale Riserva naturale statale, assicura, nel rispetto della specifica destinazione del compendio in quanto parte della Dotazione del Presidente della Repubblica, la protezione e la valorizzazione delle caratteristiche di naturalità, regolando le attività e le iniziative compatibili, con particolare riguardo all'apertura al pubblico e ai progetti di equità e benessere sociale. Il predetto piano di gestione è predisposto dal Servizio Tenuta, sentiti gli organi di cui agli articoli 3 e 4.
2. Il piano di gestione è redatto, sentito il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, in conformità ai criteri ispiratori della legge 6 dicembre 1991, n. 394, sulla base di una dettagliata descrizione delle caratteristiche naturali ed antropiche dell'area e di una definizione specifica degli obiettivi e delle linee d'intervento. Esso prevede l'integrazione delle misure di conservazione "Natura 2000", che sono recepite con decreto del Segretario generale.
3. Il piano di gestione è adottato con decreto del Segretario generale.
4. Il regolamento attuativo del piano di gestione è predisposto dal Servizio Tenuta, sentiti gli organi di cui agli articoli 3 e 4 per quanto di rispettivo interesse, ed è adottato con decreto del Segretario generale.